

Art. 3

1. Tutti i cittadini hanno pari ***dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali***¹.
2. ***È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli***² di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

¹ Il principio di uguaglianza non è solo indice di democrazia ma soprattutto di sviluppo di un'intera popolazione e quindi dell'intera nazione.

² E non di associazioni e solidarietà sociale soltanto. Meno ostacoli e discriminazione producono una popolazione e quindi una nazione più forte.